

All 1

REGIONE TOSCANA - POR FESR TOSCANA 2014 – 2020, AZIONE 3.1.1 sub a4)

Bando per il sostegno all'innovazione digitale nelle aree interne, montane e insulari.

INDICE

1. FINALITÀ E RISORSE

- 1.1 Finalità e obiettivi
- 1.2 Dotazione finanziaria

2. DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

- 2.1 Destinatari/Beneficiari
- 2.2 Requisiti di ammissibilità
- 2.3 Verifica sui requisiti di ammissibilità
- 2.4. Requisiti le aggregazioni e partenariati e per le cooperative da costituire

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

- 3.1 Progetti ammissibili
- 3.2 Massimali di investimento e intensità dell'agevolazione
- 3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto
- 3.4 Spese ammissibili
- 3.5 Cumulo

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 4.1 Organismo Intermedio
- 4.2 Presentazione della domanda
- 4.3 Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda

5. ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE

- 5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento
- 5.2 Istruttoria di ammissibilità
- 5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio
- 5.4 Cause d'inammissibilità
- 5.5 Criteri di selezione
- 5.6 Concessione dell'agevolazione
- 5.7 Controlli successivi alla concessione dell'agevolazione
- 5.8 Rinuncia all'agevolazione

6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

- 6.1 Obblighi del beneficiario

7. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

- 7.1 Proroga dei termini
- 7.2 Varianti
- 7.3 Procedura di modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione e durante il periodo di mantenimento dell'investimento
- 7.4 Fattispecie di modifica del beneficiario

8. EROGAZIONI, RENDICONTAZIONI E CONTROLLI

- 8.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e verifica
- 8.2 Rimodulazione e riduzione del progetto/investimento e della relativa agevolazione
- 8.3 Modalità di erogazione dell'agevolazione
- 8.4 Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria
- 8.5 Primo periodo di rendicontazione e domanda a titolo di stato di avanzamento (obbligatoria)
- 8.6 Domanda a saldo (obbligatoria)
- 8.7 Controlli in loco e ispezioni
- 8.8 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

9. REVOCHE, PROCEDURA DI REVOCA E SANZIONI

- 9.1 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale
- 9.2 Revoca parziale
- 9.3 Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione
- 9.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario
- 9.5 Sanzioni

10. DISPOSIZIONI FINALI

- 10.1 Informativa e tutela ai sensi del Regolamento UE/679/2016
- 10.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
- 10.3 Disposizioni finali

11. RIFERIMENTI NORMATIVI

ALLEGATI AL BANDO

- A) Scheda anagrafica
- B) Scheda progetto
- C) Modalità di accesso alla piattaforma per la presentazione della domanda
- D) Schema di domanda
 - D1) Modello dichiarazione dimensione aziendale;
 - D2) Modello dichiarazione illeciti amm.vi, capacità a contrarre e precedenti penali
 - Modello dichiarazione assenza carichi pendenti;
 - Modello dichiarazione presenza carichi pendenti;
 - Modello dichiarazione in merito all'assenza di atti sospensivi o interdittivi
 - D3) Modello dichiarazione assenza di carichi pendenti in materia di sfruttamento del lavoro
 - D4) Modello dichiarazione dichiarazione intestazione fiduciaria
 - D5) Modello dichiarazione cumulo
 - D6) Modello dichiarazione impresa in difficoltà
 - D7) Modello dichiarazione capacità economico finanziaria
 - D8) Prodotti agricoli
 - D9) Autorizzazione trattamento dei dati personali da parte di Sviluppo Toscana
- E) Schema di Fidejussione
- F) Disposizioni di dettaglio sull'ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

In attuazione dell’Azione 3.1.1. a4) del POR FESR Toscana 2014-2020, la Regione Toscana, con il presente bando, intende dare sostegno, attraverso la concessione di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto in conto capitale, a progetti di economia collaborativa che si sviluppino attraverso l’innovazione digitale nelle aree interne, montane ed insulari soggette a spopolamento, contribuendo alla nascita e consolidamento di realtà imprenditoriali.

Attraverso il presente intervento si intende pertanto sostenere progetti finalizzati alla realizzazione di forme di economia collaborativa, intesa come possibilità di fruizione condivisa di servizi che a loro volta devono consentire il perseguimento dei seguenti obiettivi per i territori in cui sono localizzati i soggetti richiedenti:

- ripopolamento per attrazione di nomadi digitali e smart workers;
- ripopolamento per insediamento di nuove imprese;
- incremento del livello e contenuto di innovazione della attività economiche nel Comune interessato dal progetto;

Il bando è emanato ai sensi e nel rispetto delle seguenti norme:

- Regolamenti (UE) n. 1303/2013, n.1301/2013
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 e n. 651/2014
- Regolamento (UE) n. 558/2020
- L.r. 71/2017 e s.m.i.
- L.n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”
- L.r. 40/2009 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”
- D.lgs. n. 123/1998 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.”
- decisione di Giunta regionale n. 4 del 7 aprile 2014 e ss.mm.ii.
- deliberazione della Giunta regionale n. 467 del 02/05/2018
- deliberazione della Giunta regionale n. 909 del 1/08/2022 che approva gli elementi essenziali del presente bando.

L’intervento è altresì attivato in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia¹, nonché dei principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile per il presente Bando è rappresentata da risorse pari complessivamente a **euro 1.800.504,00**.

¹Cfr. Par. 11 “Riferimenti normativi”.

2. DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

2.1 Destinatari

Possono presentare domanda di contributo:

- Micro, piccole e medie imprese così come definite dall'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 aventi sede ubicata nel territorio regionale
- Altri soggetti titolari di partita IVA ed iscritti al R.E.A
- RTI/ATS, Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto), Consorzi, Società Consortili compresi gli organismi di gestione dei Centri Commerciali Naturali (CCN) previsti dall'art. 111 della L.r. 62/2018 "Codice del Commercio".

Non sono ammesse domande da parte di soggetti già beneficiari di contributi a valere sul bando 3.1.1. a4 approvato con decreto 4080/2022, tranne nel caso in cui sia stata presentata domanda di saldo.

I soggetti richiedenti devono inoltre avere sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Toscana (v. paragrafo 2.2 punto 2) e nello specifico in:

- area montana (rientrante nell'elenco previsto dall'allegato B L.r. 68/2011);

oppure

- in area interna o a rischio di spopolamento (rientrante nell'allegato 1 alla DCR n. 2 del 15 gennaio 2019, progetto 3 punto 5 e/o nell'allegato A alla DGR 199/2022)².

oppure

- comuni insulari

Possono presentare domanda le attività economiche di tutti i settori produttivi con esclusione di quelle con attività rientrante nel codice Ateco 2007 A "AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA".

Per i soggetti aggregati:

Le Reti-Contratto/RTI/ATI/ATS sono ammissibili solo se tutti i soggetti aderenti sono in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 2.2.

Per le Reti Soggetto/Consorzio/Società Consortile i requisiti di cui al paragrafo 2.2. sono riferiti al soggetto giuridico richiedente ed al suo rappresentante legale.

Un'impresa può aderire ad una sola Rete-Contratto e non può presentare domanda come singolo beneficiario se è già beneficiaria di un progetto di partenariato in rete-contratto RTI ATI/ATS; viceversa non può aderire ad un progetto di rete-contratto RTI/ATI/ATS se è già beneficiaria di un contributo a valere sul presente bando che non si è ancora concluso con la richiesta di saldo.

2.2 Requisiti di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità sono definiti nel rispetto dell'art. 7 comma 1, lett. a) della L.r. n. 71/2017: "*Per accedere agli interventi regionali, le imprese devono dimostrare: a) il rispetto dei requisiti di carattere generale previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento per lo svolgimento dell'attività economica*"

²Cfr. Documenti rispettivamente reperibili ai seguenti link: pag 14 del documento reperibile al seguente link: http://decreti.consiglio.regione.toscana.it/VisualizzaFrontespizio.aspx?TIPO=SINGOLO_ALLEGATO&ID_ALLEGATO=97248 ; <http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2022DG0000000272>

Il richiedente, oltre ai requisiti indicati al punto 2.1, deve possedere i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità alla data di presentazione della domanda (ad eccezione del requisito di cui al punto 3., che sarà verificato tramite la consultazione del DURC ON LINE in fase di istruttoria, come da normativa) :

1. essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente;
2. avere sede legale o sede operativa (unità locale) destinataria/e dell'intervento nel territorio regionale e specificamente in una località rientrante nelle previsioni di cui al paragrafo 2.1. La predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, come da impegno alla costituzione ed iscrizione al registro imprese di cui alla dichiarazione di cui al punto 4.3. lettera A), detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo/a saldo. In ogni caso l'investimento per il quale si richiede l'agevolazione deve essere realizzato esclusivamente in Toscana e le spese sostenute devono essere relative esclusivamente alla sede o unità locale destinataria dell'intervento come verificabile dalle informazioni contenute sui singoli giustificativi di spesa e dalla eventuale ulteriore documentazione contenuta nella rendicontazione finale di spesa;
3. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto³(DURC). Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza;
4. Non trovarsi in - né avere in corso di definizione un procedimento per la dichiarazione di - una delle seguenti posizioni:
 - a) fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942);
 - b) una delle fattispecie previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.lgs. n. 14/2019, ossia liquidazione giudiziale o in uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovraindebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa.
 - c) liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;
5. non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca⁴ adottati dalla Regione Toscana per:
 - a) indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando, oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, (art. 21 comma 4 lett. a) della L.r. 71/2017);
 - b) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana, (art. 20 comma 1 lett. b) della L.r. 71/2017);
 - c) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione, (art. 20 comma 1 lett. a) della L.r. 71/2017);
 - d) mancato rispetto del piano di rientro (art. 21 comma 5 lett. b) della L.r. 71/2017);
 - e) provvedimenti definitivi adottati dall'Autorità competente ai sensi dell'art.14 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (art. 21 comma 4 lett. d) della L.r. 71/2017);

³Art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013 e D.M. 14 gennaio 2014.

⁴Art. 23 L.r. n. 71/ 2017

- f) rinuncia all'agevolazione trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore (art. 23 comma 2 lett. b) della L.r. 71/2017), fatta salva la rinuncia intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.r. 35/2000;
 - g) revoca parziale dell'agevolazione, (art. 22 della L.r. 71/2017), predisposta in rapporto al periodo per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell'investimento;
 - h) mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'incremento occupazionale realizzato (art. 20 comma 2 della L.r. 71/2017);
 - i) mancata realizzazione del progetto (art. 21 comma 1 della L.r. 71/2017).
6. ai sensi del D.lgs. n. 231/2001⁵:
- a) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione⁶;
 - b) non essere destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato D.lgs. n. 231/2001;
7. non aver riportato (legale rappresentante) nei cinque anni precedenti (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale⁷ o da documentazione equipollente dello Stato in cui è stabilita l'impresa)⁸:
- a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode⁹, compresi i reati contro il patrimonio commessi mediante frode, di cui al Titolo XIII, Capo II, del Codice Penale; terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;
 - b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (reati tributari ai sensi del D.lgs. n. 74/2000); ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.lgs. n. 152/2006 e L. n. 68/2015);
 - c) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per le seguenti gravi fattispecie di reato in materia di lavoro individuate ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001); reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603 bis c.p.; gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008); reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999); reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi

⁵ D.lgs. 08-06-2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica")

⁶ Art. 9, comma 2, lettera c), D.lgs. 08-06-2001 n. 231. Da verificare attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative ex D.lgs. 231/2001 ex art 9, comma 2, lett. c) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt.31 e 32 D.P.R. 313/2002)

⁷ Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

⁸ Per il sistema UE vedere D.lgs. 12/05/2016, n. 75

⁹ Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);

- d) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Per i requisiti di cui al punto 7, lett. a), b), c), e d), il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate, comprese quelle che beneficiano della "non menzione". In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna¹⁰ o in caso di revoca della condanna medesima o la depenalizzazione;

8. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso¹¹ e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche;¹²
9. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea¹³; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile";
10. possedere la "dimensione" di MPMI;
11. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e a tal proposito dovrà comunicare alla Regione la composizione della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione;
12. non avere (legale rappresentante) procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato) ed, in particolare:
 - a) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-*septies* D.lgs. 231/2001);
 - b) reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
 - c) gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D.lgs. 81/2008);
 - d) reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
 - e) omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983);
 - f) omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

¹⁰Con riferimento alla riabilitazione ed estinzione del reato occorre produrre la relativa Ordinanza di Declaratoria del Tribunale emessa precedentemente alla presentazione della domanda.

¹¹Art. 25, L.r. n. 71/2017

¹²Art. 14 D.lgs. n. 81/2008

¹³D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007; Cfr Allegato D. e sito <http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/>

In merito a tale requisito, il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive. Detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario;

13. essere impresa attiva.

Le imprese inattive, pertanto, dovranno essere attive al momento della presentazione della domanda di erogazione a titolo di anticipo/per stato avanzamento lavori (S.A.L.)/a saldo;

14. possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare; la verifica verrà effettuata mediante valutazione dell'adeguatezza patrimoniale.

L'accesso ai bandi è garantito a tutte quelle imprese che dimostrino di rispettare detto requisito.

Adeguatezza patrimoniale (compartecipazione al rischio)

Il fattore è espresso dal seguente parametro:

$$PN / (CP - C) > 0,2$$

dove

PN = patrimonio netto della singola impresa quale risultante dall'ultimo bilancio depositato alla data di presentazione della domanda. Eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.) saranno portati a decurtazione del patrimonio netto. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume sulla base dei valori di stato patrimoniale indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2424 C.C. ed allegato alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa attestante la veridicità dei dati in esso contenuti.

CP = somma dei costi complessivi di progetto relativi all'impresa indicato in domanda;

C = importo del contributo richiesto dall'impresa

Per le imprese di nuova costituzione che alla data della presentazione della domanda non hanno ancora depositato il primo bilancio, in luogo del PN si considera il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo per la parte effettivamente versata alla data della domanda.

Ad incremento di PN potranno essere considerati:

I) per le imprese di nuova costituzione, qualora l'ammontare del capitale sociale effettivamente versato alla data della domanda risulti non sufficiente a soddisfare il rispetto del parametro, potrà essere assunto l'intero ammontare di capitale sociale deliberato purché in tal caso accompagnato da dichiarazione di impegno dei soci all'integrale versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;

II) eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.), accompagnati da dichiarazione di impegno dei soci al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;

III) un eventuale aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, aumento che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda;

IV) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, risultanti da contabile bancaria.

I versamenti di cui ai precedenti punti dovranno risultare effettuati, nella misura in cui abbiano concorso al soddisfacimento del parametro, antecedentemente alla prima richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione, e non potranno essere sostituiti, neppure parzialmente, da eventuali utili nel frattempo prodotti dall'impresa e non distribuiti. Il mancato adempimento di quanto sopra comporterà il venire meno di uno dei requisiti essenziali richiesti per l'accesso al bando.

15. non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa vigente
16. non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l'aiuto all'interno dell'aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento¹⁴;
17. rispettare le disposizioni sul cumulo secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando;
18. per le imprese con codici ATECO appartenenti alle divisioni C10, 11 e 12 (Industria alimentare e del tabacco) occorre che i prodotti agricoli trasformati e/o commercializzati negli impianti finanziati siano di provenienza diretta da produttori agricoli primari per una quota inferiore al 51% della quantità totale annua trasformata e commercializzata nell'impianto medesimo.

2.3 Verifica sui requisiti di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità, compatibilmente con i tempi istruttori, saranno verificati per ciascun beneficiario prima del provvedimento di concessione al fine di limitare l'adozione da parte dell'Organismo Intermedio – Sviluppo Toscana - di provvedimenti di revoca o decadenza dal contributo o finanziamento concesso e/o progetto avviato.

Sui requisiti di ammissibilità saranno effettuate:

- **verifiche d'ufficio con controllo puntuale** dei requisiti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 15 e 17.
- **verifiche delle autocertificazioni con controllo a campione** (sul 40% delle domande pervenute trimestralmente) del possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di cui ai punti 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16 e 18 (prodotti con autocertificazione) del medesimo paragrafo 2.2.

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità"¹⁵ **non è richiesta** la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 6, 7 e 8.

¹⁴ Art. 3 dell' allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE, Regolamento (CE) n. 651/2014.

¹⁵ Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Progetti ammissibili

I soggetti partecipanti dovranno presentare progetti che, attraverso l'adozione di tecnologie digitali, devono essere finalizzati alla realizzazione di forme di economia collaborativa intesa come possibilità di fruizione condivisa di servizi che a loro volta devono consentire il perseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi per i territori in cui sono localizzati i soggetti richiedenti:

- ripopolamento per attrazione di nomadi digitali e smart workers;
- ripopolamento per insediamento di nuove imprese;
- incremento del livello e contenuto di innovazione della attività economiche nel Comune interessato dal progetto;

La proposta progettuale consisterà nella formulazione di un progetto che descriva analiticamente gli obiettivi che si intende realizzare, il contesto di riferimento, le varie fasi ed azioni previste per il loro conseguimento, il prospetto di piano finanziario (fonti/impieghi) e l'indicazione delle previsioni di entrate e uscite nel triennio a partire dalla data di avvio del progetto.

3.2 Massimali d'investimento e intensità dell'agevolazione

L'aiuto sarà concesso sotto forma di contributo a fondo perduto pari al 60% del totale del progetto ammesso e per un valore da un minimo di 20.000 euro ad un massimo di 150.000 euro. Sul contributo concesso è richiesto un cofinanziamento nella misura minima del 40% dell'importo totale del progetto.

Il contributo è inquadrato all'interno del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto

Termine iniziale e finale

Il progetto si considera convenzionalmente avviato il giorno successivo alla presentazione della domanda. E' possibile anticipare la data di avvio, che può essere anche anteriore alla presentazione della domanda, ma comunque non prima del **31/08/2021**.

Il progetto dovrà concludersi di norma entro un termine di 16 mesi dalla data di avvio e comunque non oltre il 30 giugno 2023.

3.4 Spese ammissibili

Le spese ammesse sia per investimenti sia per liquidità possono essere state sostenute a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda oppure, nel caso di progetti già avviati, non prima della data del 31/08/2021 già indicata.

Tutte le spese devono essere chiaramente finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del progetto.

Sono ammissibili le spese per:

A) Investimenti materiali per un importo uguale o inferiore al 40% del costo totale del progetto:

1. opere murarie;
2. macchinari;
3. attrezzature, arredi (anche usati), acquisto o noleggio con riscatto di mezzi mobili registrati finalizzati alla realizzazione del progetto;

B) Investimenti immateriali per un importo uguale o inferiore al 40% del costo totale del progetto:

1. consulenze qualificate, così come definite dal "Catalogo dei Servizi dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane" approvato con DD 12935 del 19/08/2020 e rientranti nelle seguenti voci sia in relazione al servizio sia per quanto attiene ai fornitori:
 - a) Servizi qualificati di accompagnamento - primo sostegno per l'innovazione;
 - b) Servizi qualificati specializzati di consulenza e sostegno all'innovazione.
2. servizi di natura professionale non rientranti nelle consulenze indicate nel catalogo e necessari alla realizzazione del progetto, ivi comprese le spese per le attestazioni rese da revisori legali. Per le spese rientranti in questa categoria si applicano gli stessi limiti previsti dal citato Catalogo con riguardo ai massimali delle tariffe giornaliere

C) Costi per il personale direttamente coinvolto nel progetto per un importo uguale od inferiore al 30% del costo totale del progetto;

D) Spese per liquidità (acquisto di scorte, materie prime, utenze, affitti, canoni di noleggio) non superiori al 5% del costo totale del progetto;

E) Spese forfettarie sono conteggiate d'ufficio e pari al 15% delle spese del personale direttamente addetto al progetto.

Ulteriori chiarimenti e dettagli relativi alle spese ammissibili al netto delle imposte, degli interessi passivi ed oneri accessori, alle modalità di rendicontazione e di controllo sono definite nelle specifiche sezioni del presente bando e nel documento "Disposizioni di dettaglio sull'ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione", allegato al presente bando..

Non viene riconosciuta, quale spesa ammissibile, la consulenza specialistica rilasciata da:

- 1) imprese individuali la cui titolarità/rappresentanza legale sia riconducibile agli amministratori dei soggetti beneficiari o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado dell'impresa stessa;
- 2) società il cui capitale sociale o le cui quote siano detenute, anche soltanto in parte, dai componenti del CdA del soggetto beneficiario o dai loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
- 3) eventuali partner sia nazionali che esteri, imprese fornitrici che fanno parte dello stesso gruppo ossia che sono direttamente controllate e collegate o controllanti rispetto al beneficiario;
- 4) imprese facenti parte della stessa rete, consorzio o società consortile beneficiaria del contributo;

A tal fine, all'atto di presentazione della domanda di aiuto, è fatto obbligo di presentare una specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 secondo il modello che sarà reso disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. Le imprese beneficiarie di contributi non potranno essere a loro volta fornitori dei servizi qualificati verso altre imprese che presentano domanda di agevolazione sul bando in oggetto fino alla data di inoltro della rendicontazione a saldo del progetto ammesso e finanziato.

Non sono ammissibili:

- A) spese pagate in contanti;
- B) spese parzialmente quietanzate;
- C) gli oneri di fidejussione connessi alla richiesta di erogazione a titolo di anticipazione;
- D) spese per garantire il rispetto da parte dell'impresa della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- E) spese per formazione professionale;
- F) beni prodotti o servizi erogati da da soci o coniugi/parenti/affini, entro il secondo grado degli stessi; non sono altresì ammissibili i giustificativi emessi da società/imprese di cui i componenti del CdA (o loro coniugi/parenti/affini entro il secondo grado) sono soci/titolari.

Per quanto non disciplinato dal presente bando si rinvia alle "Disposizioni di dettaglio sull'ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione", approvato con atto dirigenziale a costituire parte integrante del presente bando e che sarà pubblicato sul sito dell'organismo gestore nella sezione dedicata a questo bando.

3.5 Cumulo

L'intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea), con contributi a titolo di "**de minimis**" (Reg. n. 1407/2013) o con Fondi UE a gestione diretta, che non costituiscono Aiuti di Stato alle seguenti condizioni:

- sempre, se riguardano costi ammissibili diversi individuabili;
- fino alle intensità di aiuto più elevate previste dal capo III del Reg. 651/2014, da altri regolamenti di esenzione o da altre decisioni della Commissione, se invece riguardano gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti;
- fino al massimale di 200.000,00 di aiuti concessi in regime «de minimis»

In ogni caso la somma del sostegno pubblico complessivamente fornito non può superare l'importo totale dei costi ammissibili.

Al fine del rispetto del divieto di cumulo e per evitare un doppio finanziamento, laddove l'esistenza del contributo sia nota al momento dell'emissione della fattura e il fornitore sia disponibile, è possibile inserire il timbro di annullo nel campo "note" della fattura in fase di emissione della stessa.

Quando ciò non è possibile, il beneficiario ha le seguenti opzioni alternative:

1. effettuare una dichiarazione, da inviare in fase di rendicontazione e da conservare nel fascicolo di progetto, nella quale riporta e attesta l'elenco delle fatture elettroniche imputate al progetto (di cui dovrà indicare CUP e Azione e Sub-Azione oltre che analiticamente l'importo imputato in corrispondenza di ogni giustificativo di spesa);
2. predisporre un nuovo documento in cui annotare gli estremi della fattura passiva imputata al progetto e recante il "timbro di annullo" previsto dal Bando. Detto documento, se emesso in forma elettronica, è allegato alla fattura originaria e reso immodificabile mediante l'apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata;

3. se, invece, il documento integrativo è redatto su supporto cartaceo, si rende necessario materializzare la fattura digitale, per conservarla congiuntamente al menzionato documento, ovvero (soluzione preferibile), in alternativa, convertire il documento integrativo analogico in formato elettronico ed allegarlo digitalmente alla fattura elettronica da annullare secondo quanto indicato al punto precedente¹⁶.

La dicitura da inserire al fine dell'annullamento è la seguente:

POR CreO FESR Toscana 2014-2020

AZIONE 3.1.1 sub a4)

Bando per il sostegno all'innovazione digitale nelle aree interne, montane e insulari

Operazione CUP

Spesa di Euro

rendicontata a titolo di [indicare se SAL/SALDO]

¹⁶Maggiori dettagli disponibili al seguente link: https://www.sviluppo.toscana.it/fattura_ele

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Organismo Intermedio

Ai sensi della L.r. 28/2008 e ss.mm.ii. il Organismo Intermedio del presente bando è Sviluppo Toscana S.p.A.

4.2 Presentazione della domanda

Le domande potranno essere presentare a partire dalle ore 14,00 del giorno 26 settembre 2022.

La domanda di agevolazione, redatta in lingua italiana, è presentata esclusivamente on line, tramite SPID, CIE, CNS sul portale di Sviluppo Toscana S.p.A., <https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it/> secondo le indicazioni fornite in Allegato C.

La domanda consiste nel documento in formato pdf, generato automaticamente dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. nel momento conclusivo della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line, e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti destinatari/beneficiari intendono allegare, firmato digitalmente¹⁷ da parte del legale rappresentante del soggetto destinatario/beneficiario, rientrante tra i soggetti indicati al paragrafo 2.1 del presente Bando, o dalla persona fisica che presenta domanda per la cooperativa da costituire, e completo di tutti i documenti obbligatori descritti all'interno del paragrafo 4.3 e conformi, nei contenuti e nelle modalità, alle indicazioni previste.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti sono rese nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica>).

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a euro 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda" presente sul sistema.

La domanda si considera pervenuta contestualmente alla presentazione della domanda online.

Ulteriori dettagli sono disponibili nell'Allegato C del presente bando e sul sito internet del Organismo Intermedio nella parte dedicata a "Istruzioni per la presentazione della domanda".

Non è ammissibile:

1. la domanda non presentata in lingua italiana;
2. la domanda non sottoscritta digitalmente;
3. la domanda sottoscritta da persona non titolata alla firma nel caso di soggetto già costituito;
4. la domanda sottoscritta da soggetto diverso rispetto a quello a nome del quale la stessa è redatta;

¹⁷ A tale proposito si informa che con Deliberazione CNIPA 45/09, sono state introdotte modifiche nei formati di firma digitale dei documenti, con utilizzo di nuovi algoritmi. Pertanto dall'1/07/2011 l'unico algoritmo valido per la firma digitale è quello denominato SHA-256 supportato dalle ultime versioni di Dike e altri applicativi conformi al regolamento CNIPA. Le domande di aiuto firmate digitalmente con algoritmi non conformi alla Deliberazione CNIPA sopracitata (SHA-1) non saranno pertanto ritenute ammissibili.

5. la domanda priva anche di un solo documento richiesto dal presente paragrafo del Bando nonché della documentazione obbligatoria richiesta;
6. la domanda di aiuto firmata digitalmente con algoritmo non conforme alla Deliberazione CNIPA 45/09 (SHA-1) chiave non abilitata alla firma.

Gli indirizzi di posta elettronica per eventuali informazioni inerenti i contenuti del bando sono i seguenti:
economicollaborativa@sviluppo.toscana.it.

Si precisa che per il supporto alla compilazione e per le problematiche di tipo tecnico l'indirizzo di posta elettronica è **supportoeconcoll@sviluppo.toscana.it.**

4.3 Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda

- A) DICHIARAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI e CAPACITA' A CONTRARRE ai sensi dell' art. 9, comma 2, lettera c), D.lgs. 08-06-2001 n. 231 (requisito punto 6 del paragrafo 2.2) e DICHIARAZIONE DEI PRECEDENTI PENALI (requisito punto 7) del paragrafo 2.2);
- B) DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRASTO DEL LAVORO NERO E SOMMERSO (requisito n. 8);
- C) DICHIARAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE (requisito n. 10);
- D) DICHIARAZIONE DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA (requisito n. 11);
- E) DICHIARAZIONE DEI CARICHI PENDENTI (requisito n. 12);¹⁸
- F) DICHIARAZIONE DI CUMULO (requisito n. 17);
- G) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA (requisiti nn. 14 e 15);
 - a) per i soggetti già costituiti, la documentazione disponibile sul Registro Imprese sarà acquisita d'ufficio da Sviluppo Toscana;
 - b) per i soggetti aggregati che alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio: la situazione economica e patrimoniale di periodo su cui sia apposto un timbro o una dichiarazione del tenutario delle scritture contabili che attesti la conformità delle informazioni fornite rispetto alle scritture contabili esistenti al momento della presentazione.
E' richiesta inoltre la presentazione di uno schema di bilancio previsionale triennale in cui sia specificata la fattibilità economica delle iniziative con una previsione di costi e di entrate per l'anno di avvio progetto (che può essere anche precedente alla presentazione della domanda) e i due anni successivi. Le stime previsionali dovranno essere accompagnate da una relazione descrittiva che chiarisca le modalità di calcolo.

In assenza della situazione economica e patrimoniale di periodo il progetto sarà ritenuto inammissibile; in caso di documentazione incompleta, Sviluppo Toscana si riserva la facoltà di richiedere ad integrazione il bilancio o la dichiarazione mancante;
- H) DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI;
- I) SCHEDA TECNICA DI PROGETTO - PIANO FINANZIARIO – SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI (DAR)

¹⁸Ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato)

- J) COPIA DELL'ATTO NOTARILE DI AUMENTO DI CAPITALE DEPOSITATO PRESSO LA CCIAA territorialmente competente, ed attestante, ai sensi del codice civile, l'aumento di capitale deliberato (in caso di aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato) unitamente alle contabili attestanti il versamento da parte dei soci dell'aumento di capitale sottoscritto (requisito n. 14);
- K) COPIA DELLE CONTABILI BANCARIE ATTESTANTI IL VERSAMENTO EFFETTUATO in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato (requisito n. 14);
- L) COPIA DELL'ATTO COSTITUTIVO DEL RAGGRUPPAMENTO/RETE/CONSORZIO;
- M) DICHIARAZIONE SULLA PROVENIENZA DEI PRODOTTI AGRICOLI che dev'essere presentata da ciascuna impresa avente codici ATECO appartenenti alle divisioni 10, 11 e 12 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (requisito n. 18);

La Regione Toscana, per il tramite di Sviluppo Toscana, si riserva la facoltà di **richiedere integrazioni sulla documentazione presentata** secondo le specifiche di cui al successivo paragrafo 5.4.

Una volta presentata la domanda sul sistema informatico non è ammessa la possibilità di presentare alcuna documentazione aggiuntiva se non espressamente richiesto dall'organismo intermedio in fase di istruttoria di ammissibilità.

5. ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con procedura di tipo valutativo. L'attività istruttoria regionale è svolta dall' Organismo Intermedio cioè da Sviluppo Toscana.

L'iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi:

- **istruttoria di ammissibilità**

consistente nell'esame delle cause di inammissibilità della domanda

- **valutazione**

i progetti verranno valutati in base a specifici criteri di valutazione

5.2 Istruttoria di ammissibilità

Sviluppo Toscana S.p.A., provvederà all'istruttoria e valutazione dei progetti, con decorrenza dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e conclusione entro i successivi 60 giorni.

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità (ad eccezione del requisito di cui al punto 3 (DURC) del paragrafo 2.2 verificabile durante l'iter istruttorio).

L'istruttoria di ammissibilità è volta ad accertare:

- a) la corretta presentazione della domanda secondo le modalità stabiliti all'interno del paragrafo 4.2 del presente Bando e dell'Allegato C del Bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati al paragrafo 4.3 del Bando, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;
- b) la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria dal paragrafo 4.3 del Bando;
- c) la presentazione del progetto da parte dei soggetti previsti dal paragrafo 2.1 del Bando;
- d) la sussistenza del requisito di ammissibilità previsto al punto 3. del paragrafo 2.2 del Bando;
- e) la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 15 e 17 di cui al paragrafo 2.2 del Bando, che verranno verificati puntualmente d'ufficio;
- f) il rispetto dei massimali di investimento e del cofinanziamento minimo del progetto di cui al paragrafo 3.2 del bando;

Per quanto attiene alle spese indicate nel piano finanziario l'istruttoria di ammissibilità non verifica nel merito l'ammissibilità delle singole spese previste. Tale verifica viene effettuata in fase di presentazione della rendicontazione e di richiesta di erogazione.

5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità e/o di valutazione emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato nel termine massimo di 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse.

In questo caso, i termini di conclusione dell'istruttoria si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni¹⁹.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.

5.4 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio, **immediatamente verificabili**:

- a) la mancata presentazione della domanda secondo le modalità stabilite, all'interno del paragrafo 4.2 del presente Bando e dell'Allegato C, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti, elencati al paragrafo 4.3, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;
- b) la mancanza anche di uno solo dei documenti stabiliti come obbligatori all'interno del paragrafo 4.3 del Bando;
- c) l'assenza del DURC regolare, previsto al punto 3. di cui al paragrafo 2.2 del Bando;
- d) l'assenza, alla data di presentazione della domanda, anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 1, 2, 4, 5, 9, 13, 15 e 16 di cui al paragrafo 2.2 del Bando;
- e) il mancato rispetto dei massimali di investimento e dell'impegno al cofinanziamento minimo del progetto di cui al paragrafo 3.2 del bando.

5.5 Criteri di selezione

Tutte le proposte progettuali saranno oggetto di valutazione sulla base dei criteri di valutazione definiti con la delibera di Giunta regionale n. 909 del 1/08/2022.

La valutazione viene avviata a seguito dell'istruttoria di ammissibilità di cui al par. 5.4. a cura di una Commissione Tecnica di Valutazione composta da da n. 2 dirigenti degli uffici regionali della Direzione Attività Produttive, e da n. 3 rappresentanti delle Università firmatarie l'accordo di collaborazione avente ad oggetto la "realizzazione di una ricerca congiunta finalizzata all'emersione di progettualità diffusa sui borghi smart", approvato con DGR 1415/2021.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, questi si articoleranno nel modo seguente:

a) Criteri di selezione

Sono previsti i seguenti criteri di selezione e punteggi minimi e massimi ottenibili:

Criterio di selezione	punteggio
1. Validità tecnica del progetto	Max 30
modalità realizzative: coerenza tra obiettivi del progetto, azioni previste, tempistica di realizzazione, costi preventivati	min. 1 – max 15
prospettive di durata nel tempo del progetto	min. 1 – max 15

¹⁹Art. 16, comma 2, L.r. n. 71/20017

2. Validità economica, competitività e sostenibilità del progetto	Max 40
Accuratezza/completezza e correttezza metodologica del piano economico-finanziario;	min. 1 – max 10
Livello di realizzabilità tecnica e di mercato dell'iniziativa;	min. 1 – max 10
Certezza delle fonti finanziarie previste	min. 1 – max 10
Replicabilità del progetto in altri contesti territoriali o altri ambiti settoriali	min. 1 – max 10
Innovatività dei servizi offerti	Max 30
offerta di servizi non esistenti nei territori interessati ovvero differenziazione rispetto a servizi già esistenti (nuovi servizi)	min. 1 – max 15
possibilità per cittadini/utenti di fruire di servizi non accessibili o difficilmente tali in assenza del progetto (inclusivi)	min. 1- max 15
4. Coinvolgimento degli attori istituzionali e sociali del territorio	Max 10
Es. Accordi, protocolli, contratti in essere con attori economici e sociali del territorio (allegando opportuna documentazione) volti a rafforzare il progetto negli obiettivi di innovazione e di prospettive di durata nel tempo.	
Coinvolgimento di Università, Distretti tecnologici, Incubatori soggetti accreditati dal MISE dalle Regione, soggetti del sistema di trasferimento tecnologico regionale	
5- Numerosità	Max 10
in relazione al numero di destinatari attuali e potenziali delle attività dei beneficiari	
Punteggio complessivo	Max 120

Potranno accedere al contributo i progetti che ottengono un punteggio complessivo pari **almeno a 65**, di cui almeno **15 in relazione al criterio 1 "Validità tecnica del progetto"**.

5.6 Concessione dell'agevolazione

L'attività istruttoria, svolta mediante procedura di selezione "a sportello", si conclude con la comunicazione di concessione o di non ammissione adottata con specifico provvedimento dall'Organismo Intermedio in nome e per conto dell'Amministrazione regionale entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

La comunicazione di non ammissione contiene le motivazioni di non ammissione espresse dal CTV.

Qualora al momento dell'approvazione della graduatoria, la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa non risulti conclusa a causa del mancato rilascio del DURC da parte degli enti preposti, a seguito di apposita istanza a questi ultimi del Organismo Intermedio, il richiedente verrà

provvisoriamente ammesso con riserva. In questo caso, l'eventuale concessione del contributo e la successiva erogazione potranno essere disposte solo al momento dell'effettivo rilascio del certificato di regolarità contributiva, purché ciò avvenga entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione del provvedimento di ammissione con riserva, pena l'esclusione dal contributo.

Qualora, entro i termini di cui sopra, la suddetta istanza del Organismo Intermedio agli enti preposti, inserita in fase istruttoria, si concluda con rilascio di DURC regolare, si procederà con lo scioglimento della riserva disposta e con la concessione del contributo. Qualora, invece, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC non regolare, ovvero non si concluda nei termini di cui sopra, si procederà con lo scioglimento della riserva e con l'adozione del provvedimento di non ammissione a contributo.

A seguito della valutazione dei progetti, l'atto di concessione può anche prevedere il mancato riconoscimento dell'intero contributo concesso con conseguente riduzione parziale e relativa motivazione.

Eventuali richieste di riesame in autotutela (sia verso la mancata ammissione che verso la parziale decurtazione del contributo) devono essere inviate entro 10 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Sviluppo Toscana esaminerà dette richieste ed entro i successivi 30 gg. provvederà a:

- a) accogliere la richiesta di riesame, e tale comunicazione costituirà provvedimento di concessione;
- b) respingere tale richiesta, confermando l'esito dell'istruttoria di ammissibilità.

Il richiedente avrà comunque facoltà di presentare ricorso amministrativo entro i termini di legge.

Le risorse disponibili sono assegnate ai beneficiari a seguito dell'esame istruttorio. In prossimità dell'esaurimento della dotazione del bando Sviluppo Toscana provvederà ad avvisare il Settore Politiche di Sostegno alle Imprese che disporrà la chiusura del presente bando. Le domande presentate entro la chiusura e ancora non istruite riceveranno comunicazione di non ammissibilità per esaurimento delle risorse disponibili e saranno esaminate in caso di risorse disponibili a seguito di revoche o rinunce delle concessioni già disposte, salvo loro espressa rinuncia.

Eventuali riaperture potranno essere previste a seguito di rinunce o revoche di agevolazioni già concesse e compatibilmente con la realizzazione dei progetti entro il termine finale del 30/06/2023.

Il soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'agevolazione prima dell'adozione del provvedimento amministrativo di concessione. Detta rinuncia non determina l'adozione di un atto di revoca da parte dell'amministrazione.

5.7 Controlli successivi alla concessione dell'agevolazione

Dopo la concessione ed entro 120 giorni dalla data di comunicazione della concessione, Sviluppo Toscana effettuerà i controlli a pena di decadenza relativi ai requisiti **autocertificati, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:**

- controllo a campione (40% delle domande ammesse a contributo) del possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di cui ai punti 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16 e 18 del paragrafo 2.2.

5.8 Rinuncia all'agevolazione

In caso di rinuncia l'impresa deve inviare apposita comunicazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione. La comunicazione deve avvenire tramite P.E.C (o in altra modalità di comunicazione prevista dal bando), a Sviluppo Toscana che adotta un provvedimento di presa d'atto della rinuncia e ne dà comunicazione al competente ufficio regionale.

Ai sensi dell'art. 24 della L.r. n. 71/2017, in caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'Amministrazione regionale richiede il rimborso forfettario delle spese di istruttoria ed erogazione²⁰ come indicato al paragrafo 9.4. In questo caso la rinuncia comporta la **decadenza dell'agevolazione e sarà formalizzata con un atto di revoca da parte dell'amministrazione regionale, nonché il divieto di accedere alle agevolazioni regionali per un periodo di tre anni successivi all'adozione dell'atto di revoca.**

²⁰Art. 24, L.r. n. 71/2017

6. OBBLIGHI

6.1 Obblighi del beneficiario

Nel rispetto degli obblighi della normativa di riferimento, dell'avviso di cui alle premesse, il beneficiario è obbligato a:

1. realizzare il progetto ammesso. Il progetto s'intende realizzato quando gli obiettivi previsti sono raggiunti e le spese sono sostenute in misura non inferiore al 60% dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo le modalità previste dal provvedimento di concessione. Tale misura sarà determinata facendo riferimento ai costi ammessi e validamente rendicontati in rapporto all'ultimo piano finanziario approvato. In caso di documentazione di spesa ammessa inferiore al 60%, al fine di non incorrere in un provvedimento di revoca, il beneficiario deve dimostrare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi previsti attraverso la presentazione di una relazione dettagliata e di presentazione di adeguata documentazione, che sarà sottoposta all'esame dell'Organismo Intermedio;
2. rispettare i termini di cui al paragrafo 3.3. e concludere il progetto il progetto entro il 30 giugno 2023.
3. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto;
4. fornire la relazione tecnica per ciascuno stato di avanzamento secondo le modalità previste nel bando e nel documento "Disposizioni di dettaglio sull'ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione", allegato quale parte integrante del presente bando;
5. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno dieci anni successivi alla concessione del contributo;
6. richiedere all'amministrazione l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni al progetto secondo le modalità dettate dal bando (v. paragrafo 7.2) e dalle Linee-guida per la presentazione delle varianti che saranno rese disponibili sul sito internet www.sviluppotoscana.it, nella sezione "varianti aperte";
7. comunicare tempestivamente, nei termini previsti dalle linee-guida di cui al punto precedente per ciascuna tipologia, le variazioni, eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto, riguardanti il requisito del beneficiario nonché le variazioni intervenute durante il periodo di mantenimento dell'investimento, riguardanti il trasferimento degli obblighi ad un nuovo soggetto, come specificato al paragrafo 7.3 del presente bando;
8. fornire le informazioni e la documentazione finanziaria, tecnica e amministrativa del progetto comunque richiesta dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 15 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
9. rispettare, in caso di ricorso a eventuali procedure di appalto, la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture, nonché l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili;
10. rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa di riferimento, compreso quanto previsto dal DL 34/2019 art 35 "Obblighi trasparenza delle erogazioni pubbliche"²¹;
11. rispettare la previsione del Bando in materia di cumulo (v. paragrafo 3.5);

²¹ D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all'art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato.

12. rispettare le prescrizioni contenute nel bando e nelle "Disposizioni di dettaglio sull'ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione";
13. mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'erogazione del saldo, i requisiti per l'accesso all'aiuto stesso (ad eccezione del requisito dimensionale), ed in particolare:
 - a) essere in regola con il pagamento dei contributi INPS-INAIL a favore dei lavoratori. L'irregolarità del DURC sanata entro 15 giorni dalla contestazione dell'Ufficio procedente della Regione Toscana Organismo Intermedio non determina la perdita del requisito per l'accesso all'aiuto (v. paragrafo ;
 - b) possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare;
 - c) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti dell'impresa non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - d) non aver riportato (legale rappresentante) nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda :
 - condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;
 - condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione) o provvedimento per violazioni gravi (illecito) definitivamente accertate in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche;
 - condanna per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale;
 - e) essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente;
 - f) essere impresa attiva ai fini del bando, vale a dire non essere in stato di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare o da altre leggi speciali che comporti la distrazione del bene o del progetto oggetto dell'agevolazione;
 - g) mantenere la sede o l'unità produttiva locale, destinataria dell'investimento oggetto di agevolazione, in Toscana, nei territori di cui al paragrafo 2.1. (la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale);

h) essere in regola con le norme in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato), ai fini dell'erogazione del contributo ai sensi della Decisione della Giunta Regionale n. 4 del 25.10.2016;

14. per tutta la durata del progetto, nonché per 8 anni successivi alla rendicontazione del progetto:
- non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata - compreso l'eventuale prototipo realizzato nell'ambito del progetto - salvo i casi di mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo in presenza di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto;
 - mantenere i requisiti di cui alle precedenti lettere e), g) ed h) del punto precedente.

Il Beneficiario, oltre agli obblighi di cui sopra, è tenuto anche a curare la raccolta delle schede di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento ed inviarle alla Regione Toscana secondo le scadenze previste dal bando o entro 7 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione Regionale e/o dagli enti dalla Regione incaricati.

Infine, il soggetto beneficiario finale è tenuto a rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (art. 115) in particolare nell'allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" e nel Regolamento di esecuzione della Commissione n. 821/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (artt. 4 e 5) per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati.

La Regione Toscana fornisce sul sito web dedicato al Programma Operativo Regionale (POR FESR 2014-2020) tutte le informazioni ed indicazioni tecniche per il rispetto di tali obblighi con riferimento ai materiali da produrre, all'apposizione del logo dell'Unione europea e degli altri loghi di riconoscibilità del FESR (<http://www.regione.toscana.it/porcreo-fesr-2014-2020/obblighi-beneficiari>).

Il Beneficiario si impegna infine a fornire all'Amministrazione Regionale o ad altri Enti da questa incaricati informazioni e documentazione utile a realizzare attività di comunicazione, promozione e diffusione di informazioni anche con riferimento al tema della Cooperazione di Comunità e dell'Economia Collaborativa.

7. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

7.1 Proroga dei termini

Non è prevista la possibilità di proroga, salvo il caso di eventuali future disposizioni relative ai termini di chiusura del programma POR FESR Toscana 2014-2020.

7.2. Varianti

I beneficiari possono presentare una sola richiesta di variante finale, congiuntamente alla rendicontazione a saldo. La variante dovrà essere coerente con il progetto di investimento presentato e i relativi obiettivi.

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare:

- il programma di lavoro
- la ripartizione per attività
- il piano finanziario
- la localizzazione

Le varianti che incidono sul piano finanziario saranno ammesse se le somme oggetto di spostamento tra le macrovoci di investimento sono inferiori o pari al 30% del costo totale del progetto. Sono sempre consentite modifiche tra le spese appartenenti alla stessa macrovoce (esempio spostamenti da investimenti materiali a investimenti immateriali, o tra voci riguardanti la liquidità) purché coerenti con le finalità del progetto.

Non sono in alcun modo consentite variazioni dei costi in misura superiore ai limiti stabiliti dal bando, né varianti che prevedono un aumento del costo totale ed una richiesta di aumento del contributo concesso.

Le modifiche al piano finanziario devono essere presentate in forma di istanza online mediante l'accesso al sistema informatico di Sviluppo Toscana e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate sul sito web di Sviluppo Toscana.

7.3. Variazioni della composizione del partenariato

Per i progetti presentati da più soggetti in forma aggregata, sono ammissibili variazioni del partenariato approvato ad esclusione del partner con ruolo di capofila che non può essere sostituito né rinunciare al contributo fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, pena la revoca dell'aiuto.

Sono fatti salvi i casi di modifica del beneficiario di cui al successivo paragrafo 7.4. In tali casi, il soggetto economico (azienda o ramo d'azienda) che realizza il progetto in qualità di capofila deve rimanere il medesimo per tutta la durata del progetto. Il soggetto giuridico, invece, può essere modificato per effetto delle dinamiche societarie.

E' ammesso in qualsiasi momento che uno o più partner mandanti escano dall'aggregazione purché l'investimento totale realizzato da parte del partner uscente non sia superiore al 25% dell'investimento totale ammesso del progetto e l'intervento non ne muti significativamente la natura e funzionalità.

I partner rimanenti all'interno dell'aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente, fornendo alla Regione Toscana una descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte dal partner uscente e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i partner restanti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione del partenariato.

In alternativa, il partner uscito dall'aggregazione può essere sostituito da nuovi partner purché questi ultimi posseggano i requisiti di ammissibilità previsti dal bando. I partner che intendono entrare in sostituzione sono obbligati ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.

Il venire meno di uno dei partner ha come effetto la revoca individuale del contributo e l'eventuale restituzione delle somme percepite dal soggetto oggetto di revoca. E' in ogni caso fatta salva la responsabilità solidale degli altri soggetti per la restituzione delle somme eventualmente percepite dal soggetto oggetto di revoca.

Le attività già sostenute dal partner uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato. Tuttavia, nel caso di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese sostenute e rendicontate dal partner uscente, valutate come ammissibili dall'amministrazione regionale, possono permettere il raggiungimento della soglia minima di investimento prevista al SAL intermedio e al saldo finale.

Le variazioni della composizione del partenariato devono essere:

- motivate e richieste dal capofila nonché sottoscritte dal partner uscente e dagli eventuali partner che intendono subentrare;
- presentate in forma di istanza online mediante l'accesso al sistema informatico e secondo le modalità, condizioni e termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate sulla pagina web dell'organismo intermedio, al pari delle altre varianti che coinvolgono gli elementi soggettivi e oggettivi del progetto.

In ogni caso è obbligatoria la modifica dell'RTI.

7.4 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione e durante il periodo di mantenimento dell'investimento.

Ai sensi dell'art. 20 comma 1 della L.r. 71/2017, per periodo di mantenimento si intende n. 8 anni dall'erogazione a saldo dell'agevolazione.

1. Casi in cui la modifica interviene prima dell'erogazione del saldo.

a) Nelle operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto ad un soggetto giuridico terzo, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda - al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando.

b) Nelle operazioni aziendali che comportano l'estinzione del soggetto beneficiario originario a favore di un nuovo o già esistente soggetto giuridico, a quest'ultimo sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

2. Casi in cui la modifica interviene successivamente all'erogazione del saldo

In questi casi il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto co-obbligato rispetto agli obblighi di cui al punto n.14 del paragrafo 6.1, e risponde solidalmente in caso di inadempienza.

In tutti i casi:

la domanda di modifica del soggetto beneficiario deve essere presentata a Sviluppo Toscana entro i 30 giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del beneficiario iniziale.

Sviluppo Toscana effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento.

A tal fine, nell'atto che autorizza la modifica del soggetto beneficiario, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica del beneficiario non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

I contributi concessi e non erogati, alla data dell'evento di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Se la modifica del soggetto beneficiario interviene nella fase di realizzazione del progetto, Sviluppo Toscana dovrà in ogni caso verificare che il nuovo soggetto possieda il requisito della capacità economico-finanziaria.

Fattispecie di modifica del beneficiario

A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato ed al relativa agevolazione concessa.

In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario.

Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

B) Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione.

Essa non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

Stante la finalità del bando, esplicitamente rivolto alle Cooperative di Comunità in forma singola o associata, **tale tipologia di variazione non è ammissibile.**

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine,

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

Relativamente agli aiuti concessi in "de minimis" si applica l'art. 3, comma 8 Reg. 1407/2013²².

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

Relativamente agli aiuti concessi in "de minimis" si applica l'art. 3, comma 9 Reg. 1407/2013.²³

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle linee-guida sulle varianti che sarà reso disponibile sul sito www.sviluppo.toscana.it, nella sezione dedicata al presente bando.

²² Reg. (UE) 18/12/2013, n. 1407/2013 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» - Articolo 3 Aiuti «de minimis», comma 8 "In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi".

²³ Reg. (UE) 18/12/2013, n. 1407/2013 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» - Articolo 3 Aiuti «de minimis», comma 9 "In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione."

8. EROGAZIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLI

8.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e verifica

La rendicontazione di spesa dovrà essere presentata dai soggetti beneficiari entro il termine del 30 giugno 2023, termine finale per la realizzazione del progetto. La mancata presentazione della rendicontazione di spesa nei termini previsti equivale a rinuncia all'agevolazione da parte del soggetto beneficiario e comporta l'avvio del procedimento di revoca ai sensi del paragrafo 9.1 del bando.

Qualora sia in corso l'istruttoria di variante progettuale la rendicontazione delle spese potrà essere inviata solo a seguito dell'approvazione della stessa; in ogni caso non si darà corso all'eventuale erogazione del contributo fino a quando non sia intervenuta la formale approvazione della variante progettuale da parte dell'Ufficio regionale competente.

I giustificativi di spesa e pagamento dovranno essere caricati sullo specifico Gestionale Finanziamenti di Sviluppo Toscana S.p.A. alla pagina web <https://siuf.sviluppo.toscana.it/> alla quale compete l'attività di controllo.

Le spese ammissibili potranno essere rendicontate attraverso una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte del Revisore legale con la quale è verificata e attestata la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario. La perizia dovrà essere redatta secondo le specifiche indicazioni e compilando i relativi allegati (reperibili alla pagina web www.sviluppo.toscana.it/mod_revisori).

Anche nel caso del ricorso al revisore dei conti, la documentazione di spesa e di pagamento dovrà essere caricata sul sistema informativo alla pagina web sopraindicata.

Si ricorda che, in seguito all'entrata in vigore delle disposizioni in tema di fatturazione elettronica, la documentazione di spesa da caricare sul sistema è costituita dalle fatture elettroniche in formato .xml.

Alla rendicontazione di spesa dovrà essere allegata la specifica dichiarazione sostitutiva in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. "caporalato").

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero); in particolare **è necessario che la spesa sia giustificata da fatture interamente quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, intestati ai beneficiari e comprovanti l'effettivo esborso finanziario.**

Tutti i giustificativi di spesa relativi all'intervento ammesso dovranno riferirsi all'unità locale toscana ed essere rilevabili dalle opportune scritture contabili e dai giustificativi di spesa e di pagamento oggetto di rendicontazione.

Con riferimento all'obbligo di mantenimento di una contabilità separata/codificazione contabile adeguata richiesta dal Reg. UE n. 1303/2013, art. 125, par. 4, lettera b), si precisa che non sono ammessi pagamenti effettuati cumulativamente e che, inoltre, per ogni pagamento dovrà essere apposta una causale contenente un riferimento o codifica univoca al progetto finanziato; i pagamenti non riferibili in modo certo ed univoco al progetto finanziato saranno considerati non ammissibili e la relativa spesa non ammessa a contributo. Al fine di garantire piena tracciabilità dei flussi delle risorse impiegate, infine, il beneficiario/destinatario deve registrare il dettaglio delle somme rendicontate su un prospetto extracontabile (ad esempio su foglio di calcolo), all'interno del quale si darà evidenza dei riferimenti dei giustificativi di spesa rendicontati e dei codici dei conti/mastri di costo sui quali essi risultano registrati.

In fase di rendicontazione verrà verificata la corrispondenza tra gli obiettivi/attività/output e risultati riportati nella domanda di ammissione e quanto presentato nella domanda di erogazione. La non corrispondenza tra il realizzato ed il previsto, se non debitamente motivata e nei limiti dettagliati nel bando determina la revisione del punteggio e la revoca dell'agevolazione concessa.

8.2 Rimodulazione e riduzione del progetto/investimento e della relativa agevolazione

La rimodulazione o riduzione del progetto/investimento e della relativa agevolazione, accertati a seguito di controlli, di variazioni di cui al paragrafo 7, ovvero di istruttoria della rendicontazione delle spese presentate, non costituisce motivo di revoca ai sensi dell'art. 21, comma 1 della L.r. n. 71/2017, purché autorizzata.

8.3 Modalità di erogazione dell'agevolazione

L'erogazione del contributo avverrà su istanza del beneficiario:

- a titolo di anticipo pari al 50% del contributo totale del progetto, subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fidejussoria
- per stato di avanzamento lavori (SAL) da presentarsi entro e **non oltre 120 giorni** dalla comunicazione di ammissione ed in misura non inferiore al 30% e non superiore all'80% della spesa ammessa all'agevolazione. L'istanza di erogazione di SAL, può essere presentata, insieme ai giustificativi di spesa e pagamento:
 1. attraverso una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista iscritto nel registro dei Revisori legali di cui all'art. 1 comma 1 lett. g) del D.lgs. 27/01/2010 n. 39. Sulle relazioni e attestazioni, sono effettuati controlli annuali a campione, mediante attivazione di valutatori esperti in materia e verifiche in loco, in misura pari ad almeno il 20% del totale degli ammessi;
 2. attraverso dichiarazione ex artt. 47, 75 e 76 del DPR 445/2000 sottoscritta da un legale rappresentante, attestante la regolare rendicontazione della spesa e richiedendo in acconto l'erogazione di una quota di contributo corrispondente al 50% di quanto teoricamente correlato alla spesa rendicontata.

I controlli successivi all'erogazione dovranno essere svolti sulla rendicontazione corrispondente al 100% della sovvenzione concessa e comunque prima della liquidazione del saldo finale.

- a saldo dietro presentazione di rendicontazione attestante l'avvenuta conclusione del progetto

Ogni erogazione dell'agevolazione (anticipo, a saldo/stato avanzamento lavori) sarà preceduta dalla verifica della sussistenza dei requisiti 1, 2, 3, 4 ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, 12, 13 di cui al paragrafo 2.2.

Con riferimento al requisito 12. di cui al paragrafo 2.2. l'erogazione verrà comunque sospesa quando a carico dell'impresa (legale rappresentante) risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli, procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato).

Nel caso di perdita o mancato rinnovo del "rating di legalità", l'amministrazione procederà alla verifica dei requisiti di cui ai punti 6) e 7) previa acquisizione delle relative autocertificazioni rilasciate ai sensi del DPR n. 445/2000.

8.4 Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria

E' facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 50% del contributo totale del progetto²⁴.

L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fidejussoria²⁵.

Tale garanzia deve coprire:

- capitale, interessi e – ove previsti - interessi di mora, oltre alle spese della procedura di recupero;
- un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche.

A tal fine l'importo da garantire deve essere pari all'importo del contributo da erogare (50% del contributo concesso) maggiorato del 10% per interessi e spese di recupero (e, quindi, per un importo complessivo pari al 55% del contributo concesso).

Detta garanzia può essere prestata dalle imprese bancarie, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385/1993 (TUB), come novellato dal decreto legge 25 marzo 2019 n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2019 n.41, che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa.

Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica²⁶.

Al fine di evitare il rischio di rilascio di garanzie false o inefficaci, gli uffici richiedono un'attestazione della validità delle stesse all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante.

La polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia predisposto e approvato dall'Amministrazione Regionale (All B) e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con espressa attestazione notarile dei poteri di firma del garante in relazione all'entità della garanzia prestata ed alla effettiva capacità di impegnare l'Ente garante, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della Riscossione.

Le garanzie devono essere emesse in formato digitale nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 20 del D. lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (Codice dell'Amministrazione digitale – CAD) e le relative sottoscrizioni devono essere apposte in presenza di un Notaio, ai sensi dell'art. 25 del CAD, in relazione a quanto disposto dall'art. 2703 c.c.

Nel caso di garanzie eventualmente emesse in formato analogico, si richiede, come previsto dall'art. 22 del CAD, la trasmissione di "copia informatica conforme all'originale" della garanzia, rilasciata da Notaio ai sensi dell'art. 68-ter della Legge 16/02/1913, n. 89 "Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili".

La fidejussione deve essere intestata alla Regione Toscana.

Secondo quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate in risposta all'Interpello Interpello n. 911-1377/2021 del 27/09/2021, le garanzie di cui trattasi, ai fini dell'accogliibilità delle stesse a supporto della richiesta di erogazione a titolo di anticipazione, devono essere assoggettate all'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio, così come disposto dall'art. 1 della "tariffa" allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Nel caso di titoli di garanzia stranieri (cioè rilasciati da soggetti abilitati a norma di legge al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici, aventi sede legale all'estero), essi devono essere sempre redatti in forma pubblica, in quanto modalità prevista dall'art. 58 del Reg 1215/2012.

²⁴Decisione G.R. n. 3 del 23-07-2012 recante "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fidejussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti."

²⁵Art. 8, L.r. n. 71/2017

²⁶D.lgs. n. 141/2010 e Decisione G.R. 23/7/2012, n. 3

Le sottoscrizioni devono essere legalizzate ai sensi della vigente normativa nazionale o degli eventuali accordi internazionali vigenti, quali ad esempio la Convenzione dell'AIA del 5 ottobre 1961.

Se il titolo di garanzia, in tutto o in parte, è redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, anch'essa debitamente legalizzata.

La garanzia estera può essere accettata solo ove il soggetto fideiussore espressamente elegga domicilio in relazione agli atti connessi alla polizza, e per tutte le eventuali azioni, di natura amministrativa e civile, ivi comprese azioni esecutive, presso una sede di rappresentanza generale o una sede operativa in Italia.

La garanzia è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.

Resta altresì fermo l'art. 1943 del codice civile; in caso di mancata sostituzione del garante entro i termini richiesti dall'Amministrazione, si procederà a richiedere la restituzione dell'anticipazione concessa, maggiorata degli interessi legali dalla data del formalizzarsi della situazione di insolvenza alla data della richiesta di restituzione. La mancata restituzione, nei termini concessi, determinerà l'avvio del procedimento di revoca del contributo, da effettuarsi con le modalità indicate dal presente bando.

La sostituzione del fideiussore può essere limitata alle somme non già oggetto di svincolo parziale, secondo le modalità previste dall'art. 2 del contratto di fideiussione, allegato al presente bando (Allegato E).

La garanzia deve prevedere espressamente:

- il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento;
- il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
- il Foro di Firenze quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito; la legge italiana come sola legge applicabile e l'uso esclusivo della lingua italiana nelle eventuali controversie;
- l'escussione della garanzia a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
- la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

8.5 Primo periodo di rendicontazione e domanda a titolo di stato di avanzamento (obbligatoria)

Il primo periodo di rendicontazione (obbligatorio) si conclude entro 120 giorni dalla data di concessione. Entro tale termine deve essere rendicontato almeno il 30% dell'investimento ammesso a livello di progetto; il contributo da erogare sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento effettivamente raggiunto (fino all'80% del totale), calcolato come rapporto tra spese ammesse a seguito di controllo amministrativo e spese originariamente ammesse.

Nel caso in cui sia stato erogato l'anticipo, al primo SAL non potrà essere erogato oltre l'80% del contributo spettante.

La domanda di pagamento deve essere presentata on-line secondo le modalità pubblicate sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A., unitamente alla rendicontazione dei costi sostenuti e si compone di:

- (a) relazione tecnica di medio periodo elaborata in base allo schema fornito dalla Regione Toscana e disponibile sul sito di Sviluppo Toscana;
- (b) fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.lgs. 231/07), come indicato nelle linee-guida "Disposizioni di dettaglio sull'ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione";
- (c) schede di monitoraggio redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito della Regione Toscana/Organismo Intermedio.

La mancata rendicontazione delle spese per il 60% del totale e/o la mancata realizzazione del progetto e/o la mancata presentazione della relazione tecnica di medio periodo determinerà, trascorsi ulteriori 30 giorni dalla scadenza dei termini, la revoca dell'intero finanziamento secondo le modalità e i termini stabiliti al successivo art. 9.3

8.6 Domanda a saldo (obbligatoria)

Il secondo e ultimo periodo di rendicontazione si conclude entro il 30 giugno 2023.

Entro il suddetto periodo il beneficiario deve rendicontare la parte residua dell'investimento ammesso e presentare la domanda di pagamento a titolo di saldo del contributo residuo spettante.

La rendicontazione finale deve in ogni caso rappresentare almeno il 60% dell'importo complessivo del progetto ammesso all'agevolazione pena la revoca del contributo, salvo quanto previsto al paragrafo 6.1. "Obblighi", con conseguente riduzione in caso di realizzazione inferiore al 60%.

La domanda di erogazione deve essere presentata on-line secondo le modalità pubblicate sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A., unitamente alla rendicontazione dei costi totali sostenuti e si compone di:

- (a) relazione tecnica conclusiva elaborata in base allo schema fornito dalla Regione Toscana e disponibile sul sito della Regione Toscana o dell'Organismo Intermedio, di cui al paragrafo 8.7;
- (b) fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.lgs. 231/07);
- (c) schede di monitoraggio redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito della Regione Toscana/Organismo Intermedio.

8.7 Controlli in loco e ispezioni

Dopo l'erogazione a saldo, l'Amministrazione regionale procederà a controlli in loco a campione sui soggetti finanziati, a pena di **revoca**, per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando.

L'Amministrazione regionale - direttamente o tramite ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto

dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

8.8 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

Qualora in fase di rendicontazione emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in **10 gg.** Detto termine decorre dal ricevimento della richiesta delle stesse.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di istanza di erogazione.

La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario.

I termini per l'erogazione sono di: 60 gg. per l'erogazione dell'anticipo e per i SAL; 90 gg. per l'erogazione del saldo.

In caso di richiesta di integrazione i termini si intendono sospesi per un periodo massimo di 30 gg.²⁷

²⁷Art. 16, comma 2, L.r. n. 71/20017

9. REVOCA, PROCEDURA DI REVOCA E SANZIONI

9.1 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale

Costituiscono cause di decadenza e conseguente **revoca totale** dell'agevolazione:

- indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando oppure per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- mancato rispetto degli obblighi del beneficiario di cui al punto 6.1;
- adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 D.lgs 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 comma 3 della L.R. 71/2017;
- rinuncia all'agevolazione trascorsi 60 gg. dalla data di ricevimento del decreto di concessione;
- esito negativo dei controlli svolti nei 120 giorni successivi alla concessione di cui al punto 5.7;
- adozione di provvedimenti definitivi di condanna nelle fattispecie di cui alla Decisione di G.R. n.4 del 25/10/2016 (contrasto del fenomeno cd caporalato) intervenuti prima dell'erogazione del saldo;
- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del DPR n. 445/2000, atte ad ottenere il contributo altrimenti non spettante, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;

9.2 Revoca parziale

Ai sensi dell'art. 22 della L.r. 71/2018, salvo diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, qualora successivamente alla realizzazione dell'investimento e durante il periodo di mantenimento dello stesso venga meno l'investimento oggetto di agevolazione, la revoca può essere disposta in misura parziale. In questo caso, l'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto, in ogni caso non può essere inferiore al 50% dell'agevolazione concessa. In questo caso, fatta eccezione per il primo anno di investimento in cui la revoca è pari al 100%, l'entità della revoca è la seguente: secondo anno d'investimento, revoca pari al 90%; terzo anno d'investimento, revoca pari al 75%; quarto anno d'investimento, revoca pari al 65%; quinto anno o frazione inferiore, revoca pari al 50%.

9.3 Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione

Qualora si verificano i presupposti di revoca di cui ai paragrafi 9.1 e 9.2 l'amministrazione regionale procede con l'atto di revoca totale, parziale o del beneficio del termine, procedendo anche al **recupero delle risorse** eventualmente erogate.

L'Organismo Intermedio comunica, in nome e per conto dell'Amministrazione regionale, al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 15 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare all'Organismo Intermedio, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea ad archiviare il procedimento.

Gli uffici dell'Organismo Intermedio esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, l'Organismo Intermedio, qualora ritenga non fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, comunica al beneficiario l'archiviazione del procedimento. In caso contrario trasferisce la pratica alla Regione Toscana che adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) maggiorato dei punti percentuali previsti dall'art. 83 del Reg. (CE) n. 1268/2012 (pari a 3,5 punti percentuali).

Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente sarà trasmesso ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

Decorso il termine fissato per il pagamento delle somme indebitamente percepite, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà all'escussione dell'eventuale garanzia fideiussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.r. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana" e s.m.i.

9.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

In caso di revoca dell'agevolazione successiva all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione²⁸ sulla base di tariffe calcolate con le modalità definite con Delibera di Giunta Regionale²⁹ e di seguito riportate:

Rimborso dei soli costi di istruttoria (nei casi di rinuncia e di revoca senza recupero dell'agevolazione): euro 295,00. Rimborso totale in caso di revoca con recupero dell'agevolazione: euro 1.489,00

9.5 Sanzioni

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

In questo caso, nonché per i casi di revoca previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 21 e in caso di revoca parziale previsti all'articolo 22 della L.r. n. 71/2017, il Beneficiario **non può accedere a contributi per un periodo di tre anni** a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di revoca. Detta sanzione non si applica alle imprese che hanno proceduto alla rinuncia del contributo stesso ai sensi dell'art. 23, comma 2 L.r. n. 71/2017.

²⁸Art. 24, L.r. n. 71/2017

²⁹Delibera G.R. n. 359 del 20-05-2013 e Delibera G.R. n. 990 del 18-09-2017

10. DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Informativa e tutela ai sensi del Regolamento UE/679/2016

Con riferimento all'informativa si rinvia alla "DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI ART. 13 Reg (UE) 2016/679 (GDPR)".

Il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali.

I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di privacy.

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude i benefici derivante dal Bando;

- (a) i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- (b) i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;
- (c) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/1990;
- (d) la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- (e) i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

La Regione Toscana-Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

Il Responsabile della protezione dei dati è il DPO di Regione Toscana (dati di contatto: email:urp_dpo@regione.toscana.it < mailto:urp_dpo@regione.toscana.it >).

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

Responsabile del Trattamento:

1. Organismo Intermedio (Sviluppo Toscana S.p.A.) nella persona del Direttore Generale protempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di Firenze – viale Matteotti n. 60 cap 50132 Città Firenze.

Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it < mailto:urp_dpo@regione.toscana.it >).

Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità:

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524>).

10.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.r. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese Ing. Angelo Marcotulli.

Il diritto di accesso³⁰ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta nei confronti del Settore Politiche Politiche di Sostegno alle Imprese con le modalità di cui alla DGR 2 ottobre 2017, n. 1040.

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: **economicollaborativa@sviluppo.toscana.it**.

10.3 Disposizioni finali

L'accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costituisce accettazione della propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi del Regolamento (CE) 1303/2013 art. 155, paragrafo 2.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

Si rende noto ai beneficiari che:

- i loro dati, disponibili nelle banche dati esterne, potranno essere trattati tramite il sistema antifrode della CE ARACHNE, al fine di implementare specifici indicatori di rischio;
- tali indicatori potranno essere considerati ai fini del campionamento dei controlli previsti dal sistema di Gestione e Controllo del Programma;
- nell'ambito del sito del POR Fesr, all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/porcreo-fesr-2014-2020/sistemi-gestione-controllo>, è presente il link al sito della CE finalizzato a spiegare il processo e lo scopo dell'analisi dei dati operato da ARACHNE

³⁰Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.r. n. 40/2009.

11. RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese

REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21-04-2004 recante disposizioni di esecuzione del Reg. n. 659/1999

REGOLAMENTO (CE) 29/10/2012 N. 1268/2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE/EURATOM) N. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Europa;

REGOLAMENTO (CE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"

REGOLAMENTO (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Regolamento (CE) n. 651/2014, della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria1/2013

NAZIONALE

REGIO DECRETO 16-03-1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"

DECRETO LEGGE 12-09-1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"

LEGGE 19-03-1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"

LEGGE 07-08-1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

D.M. Tesoro 22-04-1997 "Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria"

D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09-05-1997 "Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria"

LEGGE 27-12-1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)

D.lgs. 31-03-1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"

D.P.R. 28-12-2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

D.lgs. 08-06-2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

D.P.R. 14-11-2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"

D.lgs. 07-03-2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

D.M. Attività Produttive 18-04-2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI"

D.M. MIUR 06-12-2005 "Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa"

D.P.C.M. 23-05-2007 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea"

D.lgs. 09-04-2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Infortuni sul Lavoro)

D.P.R. 03-10-2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione"

D.lgs. 27-01-2010, n. 39 "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati"

DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183"

D.L. 24-01-2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27

D.L. 07-05-2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94"

LEGGE 06-11-2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

DELIBERA. 14-11-2012 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - "Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma

1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62”

D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 “Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti”

D.lgs. 14-04-2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

Circ. INPS del 21-10-2013, n. 40 “Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi”

DECRETO 20 -02- 2014, n. 57 – MEF-MISE “Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti”

D.L. 20-03-2014, n. 34, convertito dalla L. 16-05-2014 “Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva”

D.M. 30-01-2015 “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)

LEGGE 22-05-2015, N. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”

L. n. 208 del 28-12-2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”

D.lgs. 18-04-2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”

D.lgs. 12-05-2016, n. 75 “Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.

DELIBERA 13-07-2016 - AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - “Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità”

D.lgs. 25-05-2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019

REGIONE TOSCANA

DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 “Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445”

L.r. 26-01-2004, n. 1 del “Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “rete telematica regionale Toscana”

L.r. 23-07-2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"

L.r. 05-10-2009, n. 54 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza"

DECISIONE G.R. n. 3 del 23-07-2012 "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.r. 35/2000"

DECISIONE G.R. n. 36 del 30-07-2012 "Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CReO FESR 2007-2013"

DELIBERA G.R. n. 359 del 20-05-2013 "Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.r. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies"

DECISIONE G.R. n. 4 del 07-05-2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti"

DELIBERA G.R. n. 917 del 27-10-2014 "Definizione del tasso d'interesse da applicare alle revoche di contributi concessi ai sensi della L.r. n. 35/2000"

L.r. 07-01-2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.r. 20/2008"

DECISIONE G.R. n. 4 del 25-10-2016 "Decisione di Giunta relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro"

DELIBERA G.R. n. 240 del 20-03-2017 "POR-FESR 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti"

DECISIONE G.R. n. 4 del 09-05-2017 "L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990"

DELIBERA G.R. n. 1040 del 02-10-2017 "Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.r. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011"

L.r. 12-12-2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"

DELIBERA G.R. n.909 del 3/08/2022 recante "Linea 3.1.1. del POR FESR Toscana 2014/2020, "Promuovere la competitività delle PMI, Sub Azione a4) Sostegno alle cooperative di comunità di cui all'art. 11 bis L.r. 73/2005 e ai progetti di economia collaborativa." Bando per il sostegno all'innovazione digitale nelle aree interne, montane e insulari"